

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

COMMISSIONI 2^a e 4^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

4^a (Difesa)

3° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 1983

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione permanente LEPRE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Affidamento in prova del condannato militare » (1060-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 33, 34, 35 e <i>passim</i>
CORALLO (PCI)	35, 36, 37
DI LEMBO (DC), relatore alle Commissioni	35, 38
FALLUCCHI (DC)	36
FILETTI (MSI-DN)	37
ORIANA (DC), relatore alle Commissioni	34
PINNA (PCI)	36
SCOVACRICCHI, sottosegretario di Stato per la difesa	35

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Affidamento in prova del condannato militare » (1060-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Affidamento in prova del condannato militare », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prima di iniziare i nostri lavori, vorrei fare una proposta.

Ricordo che il primo comma dell'articolo 1, come modificato dalla Camera dei deputati, prende in considerazione la « pena da scontare » (non superiore ai tre anni) in

I lavori hanno inizio alle ore 10,15.

luogo della « pena detentiva inflitta ». Da questa formulazione deriva — in contrasto con la legge penitenziaria comune — l'ammissibilità al beneficio di tutti i condannati, indipendentemente dalla misura della pena erogata, purchè la residua pena da espiare non superi in concreto i tre anni. Di ciò abbiamo parlato anche nella precedente seduta del 29 settembre.

Essendo stato formalmente votato un emendamento che ha modificato la dizione del testo precedentemente licenziato dal Senato, la correzione del messaggio non è stata possibile. Lo stesso Presidente della Commissione giustizia della Camera, onorevole Felisetti, ha convenuto che il testo, così come ora formulato, non risponde alla volontà del legislatore, ma ha anche fatto presente l'impossibilità tecnica di correggere l'errore perchè, in effetti, errore materiale non c'è stato e il testo licenziato e quello che abbiamo ricevuto dalla Camera collimano perfettamente.

Pertanto il Presidente della 2ª Commissione, senatore Cioce, ed io — se vi è il consenso dei relatori — proponiamo di costituire un Comitato che curi una nuova stesura sia del primo comma dell'articolo 1 sia dell'articolo 8, sul quale nel corso dell'ultima seduta erano stati fatti numerosi e giusti rilievi, per eventuali ritocchi di carattere tecnico. Si tratterà quindi di un Comitato — secondo la nostra proposta — che avrà l'incarico di presentarci un rifacimento del testo ispirato ad esigenze — lo voglio sottolineare — di carattere tecnico. Esso, ad esempio, dovrà valutare se sia preferibile il metodo insito nel precedente testo del Senato, consistente nel far riferimento materialmente ai singoli reati, ovvero quello della Camera consistente nel far riferimento al numero degli articoli dell'attuale codice penale militare di pace che, tuttavia, dovrà essere presto riformato.

La preghiera da rivolgere al Comitato è di non apportare al testo riformulato modifiche che discendano da scelte politiche, in quanto tali proposte, se ve ne saranno, verranno esaminate in sede plenaria.

Il tempo che verrebbe impiegato dal Comitato per il suo lavoro sarà brevissimo e con questo vorrei sfatare le legittime preoccupazioni per ulteriori ritardi. Pertanto, assieme al presidente Cioce, mi riservo di convocare le due Commissioni verso la metà del prossimo mese di marzo, subito dopo il congresso del Partito comunista.

Avremmo potuto esaminare le modifiche apportate dalla Camera dei deputati anche oggi; però, per la fretta, rischieremmo di aggiungere altri errori a quelli già involontariamente fatti in sede di esame del provvedimento presso le Commissioni giustizia e difesa dell'altro ramo del Parlamento.

Al riguardo vorrei sentire il parere dei relatori alle Commissioni e quello del rappresentante del Governo.

O R I A N A , relatore alle Commissioni. Signor Presidente, mi riallaccio a quanto è stato detto nell'ultima riunione quando fu annunciato che nella seduta seguente si sarebbero ascoltate le osservazioni e l'opinione del Governo riguardo a questo provvedimento. Attendiamo dunque chiarimenti dal Governo.

P R E S I D E N T E . Noi aspettavamo un messaggio che correggesse il testo del disegno di legge e per questo sono stati presi contatti con la Camera tramite il Governo. Non essendo stato possibile apportare in tale maniera cambiamenti al testo in quanto non risultano esservi errori materiali, proponiamo la costituzione di un Comitato che lo riformuli in base alle osservazioni fatte dai membri delle Commissioni.

O R I A N A , relatore alle Commissioni. Non io personalmente, ma altri membri delle Commissioni qui riunite sono esperti di questioni giuridiche. Pertanto possiamo confrontarci e discutere per arrivare a una riformulazione del testo. Tuttavia, mi pare che anche dalle sue indicazioni non risulti se ritenga preferibile prevedere i numeri degli articoli del codice penale militare di pace o, invece, citare i reati specifici, così come veniva fatto nel testo precedentemente licenziato.

COMMISSIONI RIUNITE

3° RESOCONTO STEN. (16 febbraio 1983)

Volevo constatare che non abbiamo indicazioni nuove. Nonostante ciò, se siamo incaricati di esaminare il testo in un Comitato ristretto, mi dichiaro d'accordo con la sua proposta.

D I L E M B O, *relatore alle Commissioni*. Signor Presidente, trattandosi di apportare alcune modifiche per errori riscontrati nel testo, sarebbe opportuno che il Governo ci leggesse gli emendamenti che pare abbia già predisposto. Infatti, sia in base a questi che alle osservazioni fatte questa mattina, potrebbe determinarsi un accordo sostanziale sulle modifiche.

In tal modo potremmo accelerare il lavoro delle Commissioni e riunirci magari la settimana ventura. Mercoledì prossimo, ad esempio, potrebbero già convocarsi le Commissioni per approvare il testo definitivo del provvedimento, anche perchè credo che non vi siano emendamenti tali da stravolgere il senso del disegno di legge; anzi, penso che si tratti solo di precisazioni per correggere gli errori tecnici che sono stati rilevati.

S C O V A C R I C C H I, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevoli senatori, da ciò che ho sentito ho l'impressione che le modifiche che interessano il Governo potrebbero essere condivise anche dalle Commissioni e quindi sono d'accordo sull'esame di questo provvedimento in sede di Comitato. Infatti vi sono delle modifiche che, secondo me, vanno fatte assolutamente, anche se penso che la fretta sia una cattiva consigliera.

P R E S I D E N T E. Penso che sarebbe opportuno comunicare già ai membri delle Commissioni le modifiche proposte dal Governo, il cui testo sarà distribuito successivamente.

S C O V A C R I C C H I, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Gli articoli interessati sono due: l'articolo 1 e l'articolo 8. Per quanto riguarda l'articolo 1, nella nuova formulazione della Camera è stata presa in considerazione la « pena da scontare » non

superiore ai tre anni di « reclusione », in luogo della « pena detentiva inflitta ». Tale modifica consente, come ha fatto presente il senatore Lepre, di ammettere al beneficio tutti i condannati, indipendentemente dalla misura della pena irrogata, purchè la residua pena da espiare in concreto non superi i tre anni, il che si pone in contrasto con la natura stessa e le finalità dell'affidamento in prova.

Infatti, la nuova previsione della pena della « reclusione » in luogo della « pena detentiva » del testo originario non tiene conto che la legge penale militare prevede la pena della reclusione per pochissimi reati, per cui la norma potrebbe essere ritenuta inapplicabile nei casi (e sono quasi tutti) di condanna alla pena della « reclusione militare ». Occorrerebbe, quindi, ripristinare la precedente dizione.

Inoltre, nel primo capoverso del secondo comma dell'articolo 1 risulta citato l'articolo 80 del codice penale militare di pace, articolo che è stato soppresso con l'articolo 5 della legge 23 marzo 1956, n. 167. Detto riferimento va dunque eliminato.

Vi sono poi le modifiche che riguardano l'articolo 8. Al quinto rigo, dopo le parole « di pena » e prima delle parole « comunque di ufficio », va soppressa la parola « o » e va posta in suo luogo una virgola.

C O R A L L O. Abbiamo già ricevuto su questi punti un messaggio corretto dall'altro ramo del Parlamento.

S C O V A C R I C C H I, *sottosegretario di Stato per la difesa*. L'ho visto, ma non può risolvere il problema neanche la dizione: « o comunque » di cui al messaggio corretto perchè non indica ogni soggetto che può esercitare la particolare facoltà prevista.

Nell'articolo 8 (che corrisponde al vecchio articolo 6) sono state inoltre sostituite le parole: « da un rappresentante del comando » con le altre: « da un rappresentante del comando al quale il condannato è affidato ». Senonchè, trattandosi di fase istruttoria, che precede necessariamente la decisione sull'affidamento da parte della sezione di sorveglianza, non si comprende come possa

COMMISSIONI RIUNITE

3° RESOCONTO SIEN. (16 febbraio 1983)

far parte della Commissione e concorrere ad esprimere validamente parere il rappresentante del comando al quale il condannato è affidato, in un momento in cui non è possibile individuare tale rappresentante non essendo stato ancora deciso l'affidamento stesso.

Queste sono le questioni da affrontare e su cui il Governo propone delle modifiche.

C O R A L L O . Signor Presidente, a questo punto mi pare che sia indispensabile procedere nei modi che lei ha suggerito anche se, secondo me, in un quarto d'ora avremmo potuto esaminare le modifiche e varare questo provvedimento oggi stesso. Comunque, visto che abbiamo scelto la strada dell'esame in sede di Comitato, vorrei che il mandato fosse un po' più elastico, dato che non vi sono dissensi sul merito ma soltanto sulla forma con il quale esso è stato redatto.

Vorrei inoltre sottolineare che, oltre alle osservazioni fatte dal Governo, vi sono altre imperfezioni nel testo così come trasmessoci dalla Camera. Infatti, vanno corrette anche alcune dizioni non molto precise che avevamo formulato noi stessi. Ad esempio, non risulta chiara sin dall'inizio la posizione dell'obiettore di coscienza perchè si parla di rieducazione alla vita militare, mentre sappiamo che l'obiettore di coscienza non può essere considerato da questo punto di vista e, pertanto, bisogna far riferimento al servizio sociale. Così anche per quanto riguarda la relazione trimestrale, bisogna dire che essa, per gli obiettori di coscienza, deve essere fatta dai responsabili del servizio sociale e non da quelli del servizio militare.

Sono tutte questioni puramente formali perchè sul merito siamo d'accordo. Tuttavia vorrei che il mandato affidato ai componenti del Comitato tecnico fosse un po' più elastico — lo ripeto — in modo da rivedere tutte le imperfezioni che sono state segnalate e che, purtroppo, non è stato possibile correggere prima. Io stesso mi ero fatto portatore presso il presidente Felisetti dell'opportunità di alcune correzioni, però mi rendo conto che essendo stato votato formalmente un emendamento dalle due

Commissioni competenti della Camera, certe modifiche non possono essere fatte alla buona: devono essere apportate con tutti i crismi regolamentari.

Quindi, signor Presidente, vorrei pregarla di affidare un mandato più elastico, tanto più che poi ci convocheremo in sede di Commissioni riunite. Un Comitato non può fare quello che vuole: lavora e poi riferisce alle Commissioni. Però, data la semplicità del compito, concordo con l'opinione del relatore che si potrebbe arrivare a varare il provvedimento già la prossima settimana; ricordo che, per farlo approvare dalla Camera dei deputati, la prima volta abbiamo avuto bisogno di un anno di tempo col bel risultato che abbiamo di fronte.

P I N N A . Sono d'accordo con quanto ha affermato il collega Corallo in relazione alla delega al Comitato per i miglioramenti di carattere tecnico da apportare al testo. Voglio solo osservare, per quanto si riferisce all'articolo 11 (clausola finanziaria), che il Comitato stesso farebbe bene a prendere in considerazione l'opportunità che l'onere dei 10 milioni a carico degli esercizi successivi al 1982 venisse maggiorato del 16 per cento in correlazione al tasso di inflazione.

In secondo luogo, vorrei un chiarimento, da chi è in grado di fornirlo, sulle prescrizioni per l'affidamento in prova del condannato militare: nell'articolo 2 del testo della Camera per determinati tipi di reati è previsto un periodo di osservazione di tre mesi, mentre per quanto specificamente riguarda gli obiettori di coscienza è previsto un periodo di osservazione di un mese. Vorrei sapere, in base alle considerazioni fatte, se questa differenza (che potrebbe sollevare dubbi di costituzionalità) sia da correlare al diverso tipo di reato in base ad una particolare considerazione dell'obiettore di coscienza rispetto agli altri soggetti per i quali, invece, è necessario un periodo di tre mesi prima dell'affidamento.

F A L L U C C H I . Pur concordando con il mandato elastico al Comitato tecni-

co per la correzione delle imperfezioni riscontrate nel provvedimento, vorrei mettere in guardia il Comitato stesso ricordando al collega Corallo che non mi pare sia questa la sede in cui possiamo introdurre elementi relativi agli obiettori di coscienza: esistono disegni di legge che si occupano dei problemi degli obiettori e non credo si possano introdurre delle norme specifiche in questo disegno di legge anche perchè, stando alla conoscenza che ho degli obiettori di coscienza, può darsi che, ad esempio, non accettino l'affidamento in prova preferendo « espiare » la condanna — se si può usare questo verbo —; introducendosi questo tema, il disegno di legge potrebbe sollevare una infinità di polemiche e una ampia discussione alla Camera dei deputati, col risultato di procrastinarne ancora l'approvazione.

F I L E T T I . Il Governo ha evidenziato le carenze più rilevanti che si possono riscontrare nel testo licenziato dalla Camera e le ha focalizzate nell'ambito degli articoli 1 e 8 del testo medesimo. Ritengo sia opportuna la costituzione di un Comitato tecnico per procedere all'esame degli emendamenti proposti dal Governo e per correggere eventuali altre carenze presenti nel testo.

Mi permetto di sottolineare una divergenza che mi pare esista nel penultimo comma dell'articolo 2 riguardo alla concessione del provvedimento di affidamento in prova e alla revoca dello stesso. Dire che il provvedimento « può » essere concesso, mi pare significhi considerare la concessione una facoltà. Ora, lo stesso criterio non mi sembra sia adottato — così come è formulato il testo — per la revoca del provvedimento: togliendo quel « può » si è eliminato ogni riferimento alla discrezionalità nella revoca.

Credo che il problema esista e vada sottolineato perchè non mi pare che l'organo competente da una parte possa concedere e, dall'altra, sia tenuto a revocare soltanto quando si verificano determinate condizioni. Sottopongo quindi al Comitato quella che mi sembra una discrasia del testo e spero che vorrà esaminare la questione.

P R E S I D E N T E . In risposta a quanto chiesto dal senatore Corallo, vorrei precisare che naturalmente i compiti del Comitato non sono limitati all'articolo 1 e all'articolo 8, ma, come dicevo nel formulare la proposta, vertono anche su altri eventuali aspetti di carattere tecnico. Quindi, anche per soddisfare la sua domanda e le sue preoccupazioni, voglio ribadire che i validi suggerimenti espressi dal senatore Pinna, dal senatore Fallucchi e dal senatore Filetti saranno oggetto di esame da parte del Comitato.

C O R A L L O . Poichè mi sembra di aver capito che il senatore Fallucchi abbia manifestato la preoccupazione che si stesse lavorando su un'ipotesi di legislazione *in fieri* e non vigente, volevo chiarire che non si tratta di questo. Il disegno di legge al nostro esame già prevede la situazione degli obiettori di coscienza, anzi — se ricordo bene — partì proprio dall'esigenza di risolvere il problema degli obiettori di coscienza. Si tratta soltanto di aspetti formali: per esempio, quando diciamo che il comando o ente militare riferisce ogni tre mesi sul comportamento del soggetto e il soggetto obiettore di coscienza lo abbiamo affidato al servizio civile, si tratta di dire che è il servizio civile che deve riferire, eccetera. Quindi, non vi è alcuna innovazione da apportare, ma solo la previsione di norme particolari che tengano conto della situazione di obiettore.

Per quanto riguarda l'intervento del collega Pinna, voglio dire che la riduzione ad un mese non è frutto di una svista, ma è una scelta fatta dalle Commissioni in quanto si ritiene che l'obiettore di coscienza, non essendo un soggetto condannato per reati di violenza o comunque per reati gravi che necessitano di un lungo periodo di osservazione per verificarne la recuperabilità (in generale, anzi, si tratta di una persona del tutto mite che ha rifiutato il servizio militare e scelto la via della prigione), ha bisogno di un periodo di osservazione più breve del condannato comune. Nessuna incostituzionalità perchè vi è una disparità di situazioni cui adeguiamo la disciplina giuridica.

COMMISSIONI RIUNITE

3° RESOCONTO STEN. (16 febbraio 1983)

D I L E M B O, *relatore alle Commissioni*. Se mi si consente, questi — secondo me — sono dei falsi problemi, perchè l'obiettore di coscienza che accetta il servizio sostitutivo non è condannato, mentre qui ci troviamo di fronte ad un obiettore già condannato che non ha accettato il servizio sostitutivo e l'assistenza in prova del servizio sociale (in questo caso il reato non si estingue, ma l'obiettore invece di stare in carcere viene affidato al servizio sociale).

Per quanto riguarda il termine di un mese, bisogna ricordare che originariamente l'obiettore di coscienza poteva essere affidato direttamente al servizio sociale; si vuole ora anche un periodo di accertamento per verificare se ci si trova di fronte ad un vero obiettore o ad un falso obiettore. Però, anche originariamente, quel periodo di un mese non veniva considerato e si diceva che l'obiettore condannato veniva affidato in prova al servizio sociale. È sembrato che fosse necessaria una diversa valutazione — per quanto riguarda il periodo di prova — a seconda che si trattasse di un militare condannato per un altro reato o per obiezione di coscienza e si è ritenuto anche che l'osservazione preventiva nel caso di obiezione, pur essendo necessaria, dovesse essere ridotta ad un mese perchè non ci si trovava di fronte ad un delinquente comune.

Credo che non siano questi i problemi: certo, il nostro lavoro deve essere scrupolosamente svolto articolo per articolo per

chè, senza niente cambiare in merito alle scelte sulle quali siamo d'accordo: è opportuno rivederli tutti per rendere il testo non soltanto più leggibile, ma più comprensibile e per evitare tutti gli errori possibili. Se il Governo ha posto l'accento sugli articoli 1 e 8, l'ha fatto perchè sono due articoli che, più degli altri, vanno modificati e adeguati alle esigenze specifiche.

P R E S I D E N T E. Ringrazio gli intervenuti per aver puntualizzato quelli che devono essere i compiti del Comitato tecnico. Col consenso dei relatori e del Governo, la Presidenza condivide questi orientamenti.

Pertanto, non facendosi osservazioni, il presidente Cioce ed io chiamiamo a far parte di tale Comitato i senatori Di Lembo in qualità di presidente, Corallo, Fallucchi, Filetti, Gozzini, Iannarone, Oriana e Zito. Se le Commissioni concordano, il Comitato tecnico può mettersi subito al lavoro per preparare, nel minor tempo possibile, il nuovo testo che verrà poi licenziato dalle Commissioni riunite in sede deliberante.

Il seguito della discussione del disegno di legge è dunque rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI